





BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E L'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL TRATTO DI "SENTIERO NOVARA" RICOMPRESO NEL RISPETTIVO TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici addì del mese di, presso la sede municipale del Comune di in Via/Piazza, n.,

PREMESSO CHE:

- ☐ nell'ambito del territorio del Comune di è ricompreso un tratto del "Sentiero Novara" realizzato, a suo tempo, grazie ad una sinergia tra la Provincia di Novara, la ATL Novara, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara ed il CAI Club Alpino Italiano, Sezione di Novara;
- ☐ con i fondi del PSR 2007-2013, Asse 3, Misura 313, Azione 1, Intervento A1 la Regione Piemonte, in accordo operativo con: Provincia di Novara, Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona ed i Comuni di Ameno, Armeno, Massino Visconti, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno e San Maurizio d'Opaglio, ha reso possibile il recupero di percorsi ricompresi nel Catasto Regionale dei Sentieri;
- ☐ la Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona, in accordo con i nove Comuni eleggibili, così come individuati dalla stessa Regione e sopra evidenziati, ha provveduto ad occuparsi della gestione successiva. Lo ha fatto mediante la stipula di apposite ed idonee Convenzioni, con Enti ed Associazioni del territorio, volte a garantire la guardiania, la gestione e la valorizzazione dei sentieri recuperati con i fondi regionali;
- ☐ si ritiene opportuno, visto il buon esito dell'iniziativa sopra richiamata, proporre tale modalità operativa anche rispetto alle necessità di guardiania, gestione e valorizzazione del "Sentiero Novara", data l'importanza del medesimo dai punti di vista ambientale, culturale e turistico, a maggior ragione in vista degli eventi di "Expo 2015";
- ☐ a tale scopo, si è ritenuto di coinvolgere, su tale opzione operativa, l'Associazionismo locale, tecnicamente idoneo e potenzialmente interessato all'attività, qui considerata, di guardiania, gestione e valorizzazione del tratto di "Sentiero Novara" che interessa il territorio comunale;
- ☐ a seguito dell'incontro in data xx.xx.2014, l'Ente/Associazione, ha dato la propria disponibilità ad attuare quanto previsto per garantire guardiania, gestione e valorizzazione del tratto di sentiero sopra evidenziato;

VISTO:

la Legge n. 266 del 11.08.1991 (legge quadro sul Volontariato);

la Legge Regionale del Piemonte, n. 38 del 29.08.1994 che riconosce valore e funzione sociale del Volontariato, promuovendone autonomo sviluppo e collaborazione con Enti istituzionali locali;

CIO' PREMESSO TRA

il Comune di, (C.F.) rappresentata dal Sindaco pro-tempore, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede municipale, in, Via/Piazza, n., in esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune di, n., del xx.xx.2014;

E

l'Ente/Associazione, rappresentato dal sig. il quale interviene nella sua qualità di Presidente, residente a, in Via/Piazza, n., in forza (specificare l'atto, o il documento, o la delibera con cui l'Ente/Associazione incarica il proprio rappresentante legale a firmare la presente convenzione);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

Art. 2) Il Comune di si avvale della collaborazione dell'Ente/Associazione, per garantire la guardiania, la gestione e la valorizzazione del tratto del "Sentiero Novara", esclusivamente per il tratto contenuto nel territorio comunale e rappresentato nell'allegata planimetria;

Art. 3 L'Ente/Associazione si impegna ad eseguire:

- a) attività di guardiania e monitoraggio, con una certa costanza, sulla percorribilità e sulla segnaletica in essere,
- b) attività di manutenzione ordinaria del tratto del sentiero considerato e convenzionato mediante l'effettuazione di almeno n. 2 interventi annui consistenti nella ripulitura dei bordi con taglio della vegetazione invadente, eventuale rimozione di materiali e rifiuti lungo il percorso e la manutenzione della segnaletica;

Art. 4 Per l'espletamento delle attività di cui al precedente Art. n. 3, l'Ente/Associazione comunicherà annualmente al Comune:

- a) preventivo per l'acquisto di materiali di consumo ed attrezzature occorrenti per attuare l'oggetto della presente Convenzione ed indicato al precedente Art. n. 3 entro il 31.12 dell'anno precedente a quello oggetto della presente Convenzione;
- b) resoconto delle spese sostenute per gli acquisti del punto precedente, corredato dalle relative pezze giustificative entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sono rimborsabili le spese sostenute per attuare l'oggetto della presente Convenzione ed indicato al precedente Art. n. 3, come ad esempio, l'acquisto di materiali di consumo, per la fornitura di piccole attrezzature e per le spese assicurative.

Art. 5 L'Ente/Associazione si impegna ad assicurare i propri aderenti, impiegati nelle attività di cui alla presente Convenzione e di cui al precedente Art. 3, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della già citata attività, nonché per la responsabilità civile mediante idonea ed adeguata polizza assicurativa così come previsto dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e ss. mm. e ii..

Art. 6 L'Ente/Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione, sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Art. 7 Il Comune verificherà che gli impegni assunti dall'Ente/Associazione, in forza della presente Convenzione, siano svolti con la necessaria diligenza.

Art. 8 Il Comune non risponderà, in ogni caso, degli eventuali danni a persone o cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'espletamento dell'attività di cui alla presente Convenzione e si dichiara sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità.

Art. 9 Per le attività di cui alla presente Convenzione il Comune riconoscerà all'Ente/Associazione:

- a) un contributo annuo fisso di € (€);
- b) i rimborsi previsti al precedente art. 4 della presente Convenzione.

Art. 10 La presente Convenzione ha validità sino al xx.xx.xxxx ed è rinnovabile, previo accordo tra le parti, da attivare entro sei mesi dalla scadenza della stessa.

Art. 11 In materia di tutela dei dati, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 e ss. mm. e ii. si autorizza, reciprocamente, l'uso dei dati personali per i soli fini istituzionali e per le finalità di cui alla presente Convenzione.

Art. 12 La presente Convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune:.....

Per l'Ente/Associazione:.....

ALLEGATO: planimetria (art. 2).